



SEDE CENTRALE: Via Cesarò, 36 Erice (Casa Santa)
Cod. M.P.I. TPIS02200A – C.F. 93066580817
☎ 0923 569559 ✉ TPIS02200A@istruzione.it
✉ PEC TPIS02200A@pec.istruzione.it
🌐 www.sciasciaebufalino.edu.it



Comunicazione n. 102

Erice, lì 30/10/2025

A tutti DOCENTI
A tutto il Personale ATA
E p.c. All'Ufficio Personale
Alla DSGA

TUTTE LE SEDI
All'ALBO PRETORIO della SCUOLA
Al SITO WEB dell'istituto

OGGETTO: *Permessi brevi del personale – fruizione e recupero.*

Nel rammentare al personale scolastico in servizio presso questo istituto che la **domanda formale** per fruire dei permessi brevi di cui all'art. 16 del CCNL del 27/11/2007 deve essere presentata tramite AXIOS – SPORTELLO DIGITALE e che, nel caso dei docenti, va informato il responsabile del plesso dove dovrebbero svolgersi le ore di lezione richieste come permesso, si precisa quanto segue:

- il permesso deve essere espressamente concesso, poiché a) deve essere **compatibile con le esigenze di servizio** (art. 16, comma 1), b) *per il personale docente* l'attribuzione dei permessi è **subordinata alla possibilità della sostituzione con personale disponibile** (art. 16, comma 5);
- i permessi in questione **non possono avere una durata superiore alla metà dell'orario giornaliero** individuale di servizio e
- *per il personale docente* fino ad un **massimo di due ore** (art. 16, comma 1);
- i permessi brevi *per i docenti* devono avere come **unità minima quella dell'ora di lezione** (art. 16, comma 1), pertanto in questo Istituto le unità di orario richieste non possono essere inferiori ai 50 minuti;
- i permessi complessivamente fruiti non possono eccedere *per i docenti* il **limite annuale corrispondente al rispettivo orario settimanale di insegnamento** e *per il personale ATA* 36 ore nel corso dell'anno scolastico (art. 16, comma 2);
- entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, **il dipendente è tenuto a recuperare** le ore non lavorate, richiesta dall'amministrazione, in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio; *per il personale docente* prioritariamente (ma non necessariamente) nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio nelle ore di permesso (art. 16, comma 3)
- **il mancato recupero**, imputabile al dipendente, determina il **trattenimento di una somma pari alla retribuzione** spettante per ore non recuperate (art. 16, comma 4).

A meno di particolari e comprovate motivazioni di urgenza, la richiesta deve avvenire con **anticipo sufficiente** a garantire la sostituzione del docente che ne fa richiesta (di norma, almeno due giorni lavorativi); in assenza di congruo preavviso, e nell'impossibilità di sostituire il docente, il permesso non potrà essere concesso.

Si richiama tutto il personale ad ottemperare agli obblighi di cui alla presente, onde prevenire spiacevoli disfunzioni e contribuendo – in tal modo – al miglioramento continuo della qualità del servizio erogato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)